

ALLEGATO

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
DRAFT**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- (2) Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² o al [nuovo regolamento CTE] spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza che riveste la CTE per la politica di coesione in quanto quadro per l'attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolare la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.
- (3) Inoltre, poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per impresa e per progetto non superi un determinato massimale.
- (4) I progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

idonei a ricevere finanziamenti pubblici, ma non possono essere finanziati nell'ambito del programma quadro Orizzonte a causa della mancanza di fondi disponibili, possono essere sostenuti da risorse nazionali, comprese le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027. È opportuno che gli aiuti di Stato concessi a progetti di ricerca e sviluppo di questo tipo realizzati da piccole e medie imprese siano considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che non siano soggette a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello dell'Unione conformemente alle norme del programma quadro Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa prima dell'assegnazione del marchio di eccellenza. Il fatto che le entità che realizzano i progetti perseguano o meno fini di lucro non è un criterio pertinente ai sensi del diritto della concorrenza.

- (5) Gli aiuti di Stato concessi a taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture per la connettività digitale di cui al regolamento (UE) n. XX/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento MCE2) possono essere considerati compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni.
- (6) Anche le sovvenzioni concesse ai ricercatori nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER e delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) che sono considerate attività economiche dovrebbero essere ritenute compatibili con il mercato interno quando beneficiano di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità.
- (7) Il finanziamento pubblico combinato di risorse gestite a livello centrale nazionale e dell'Unione destinate a progetti di ricerca e sviluppo (come quelli attuati nell'ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull'articolo 185 o sull'articolo 187 del trattato, o di un'azione di cofinanziamento a titolo del programma, quale definita nel programma quadro Orizzonte Europa) può contribuire a migliorare la competitività europea in materia di ricerca e sviluppo, poiché tali progetti di ricerca e sviluppo sono ritenuti conformi a obiettivi di comune interesse europeo e adeguati ad affrontare fallimenti di mercato ben definiti. Si ritiene che questo sia il caso se i progetti sono valutati, immessi in graduatoria e selezionati da esperti indipendenti in linea con le norme del programma quadro Orizzonte Europa 2020 o del programma Orizzonte Europa, a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, con la partecipazione di almeno tre Stati membri (o due nel caso delle azioni di Teaming). I contributi finanziari degli Stati membri a tali progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, comprese le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che non siano soggette a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello transnazionale da esperti indipendenti prima della selezione di un progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
- (8) I programmi quadro Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa definiscono le azioni di ricerca e innovazione ammissibili al finanziamento. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'azione in materia di ricerca e innovazione, quale definita nell'ambito del programma quadro Orizzonte, corrisponderà in linea di massima alla ricerca fondamentale e alle attività di ricerca industriale, come definite nel presente regolamento. Inoltre, le azioni di innovazione sostenute nell'ambito del programma

quadro Orizzonte corrisponderanno in linea di massima alla definizione di attività di sviluppo sperimentale ai sensi del presente regolamento. Le semplificazioni previste nel presente regolamento per il settore della ricerca e dello sviluppo non dovrebbero tuttavia essere applicate per finanziare attività che non sono ammissibili ai sensi delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, ossia attività che vanno oltre l'ambito delle attività di sviluppo sperimentale. A tal fine, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche le definizioni relative al livello di maturità tecnologica (*Technological Readiness Level*, TRL). La Commissione sottolinea che gli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo di livello TRL 9 sono ritenuti andare oltre l'ambito della definizione di sviluppo sperimentale e sono di conseguenza esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (9) Il programma Europa digitale sosterrà e accelererà la digitalizzazione dell'economia e della società europee e apporterà benefici ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche e alle imprese europee in tutta l'Unione. Il programma è complementare ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sostenuti nell'ambito del programma Orizzonte Europa, al programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale e a InvestEU. Sosterrà il potenziamento delle capacità digitali (ad es. le capacità in materia di dati, informatica e cibersicurezza) per il settore pubblico, le PMI e le comunità di ricerca e innovazione. Il programma fornirà un contributo finanziario al calcolo avanzato, tra cui il calcolo ad alte prestazioni, il cloud computing, l'edge computing e l'informatica quantistica, l'intelligenza artificiale, compresa la creazione di poli europei di innovazione digitale, strutture di prova e di sperimentazione. Sosterrà inoltre le competenze digitali e le attrezzature e gli strumenti per la cibersicurezza.
- (10) I prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU possono comportare fondi controllati dagli Stati membri, compresi i fondi dell'UE a gestione concorrente, al fine di aumentare l'effetto leva e sostenere investimenti aggiuntivi in Europa. Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di destinare una parte dei fondi dell'Unione a gestione concorrente al comparto della garanzia dell'UE per lo Stato membro nell'ambito del Fondo InvestEU. Inoltre, gli Stati membri potrebbero sostenere i prodotti finanziari coperti dal Fondo InvestEU tramite i propri fondi o le banche di promozione nazionali. Questo finanziamento può essere considerato come una "risorsa statale" e può essere imputabile allo Stato se gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto all'uso di tali risorse. Se invece gli Stati membri non hanno alcun potere discrezionale in merito o agiscono conformemente alle normali condizioni di mercato, l'uso di tali fondi può non essere imputabile allo Stato. A tale riguardo, la Commissione intende fornire ulteriori orientamenti su tipologie di casi che beneficino di sostegno ai sensi del regolamento InvestEU.
- (11) Nel caso in cui i fondi nazionali, compresi i fondi dell'UE a gestione concorrente, costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, è opportuno stabilire una serie di condizioni in virtù delle quali l'aiuto venga considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall'obbligo di notifica al fine di agevolare l'attuazione del Fondo InvestEU.
- (12) La struttura del Fondo InvestEU prevede una serie di importanti misure di salvaguardia della concorrenza, tra cui il sostegno agli investimenti che conseguono obiettivi strategici dell'Unione e presentano un valore aggiunto per l'UE e il requisito che il Fondo InvestEU costituisca un'aggiunta e affronti i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali. Inoltre, il sistema di governance e il processo decisionale garantiranno che, prima dell'emissione di una garanzia dell'UE, le

operazioni coperte da InvestEU soddisfino i requisiti di cui sopra. Infine, il sostegno concesso a titolo del Fondo InvestEU sarà trasparente e i suoi effetti saranno oggetto di valutazione. Pertanto, è opportuno considerare gli aiuti di Stato contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU compatibili con il mercato interno ed esentarli dall'obbligo di notifica in base a una serie limitata di condizioni.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

"m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;

n) aiuti a favore dei porti; e";

(b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

"o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e

p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU."";

(c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per i prodotti finanziari relativa allo Stato membro interessato superi 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto della garanzia dell'UE dello Stato membro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [programma InvestEU] che sono destinati a un prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione";

(d) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento e degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione

a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;"

(e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui alla sezione 2 bis e alla sezione 16 del capo III;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari a norma della sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

* Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(2) L'articolo 2 è così modificato:

(a) i punti 63, 64 e 65 sono soppressi;

(b) è inserito il seguente punto 86 ter:

"86 ter)"digitalizzazione": adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;"

(c) il punto 138 è sostituito dal seguente:

"138) "reti di accesso di nuova generazione (NGA)": reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione a velocità molto alta;

sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e

iii) avere una velocità di caricamento considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base).

Nella attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx), b) le reti cablate avanzate potenziate, c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per

abbonato. Le reti NGA comprendono reti in grado di fornire velocità di caricamento e scaricamento di 1 Gbps. I riferimenti alle reti NGA comprendono le reti di backhauling di nuova generazione (NGN), ove necessarie per lo sviluppo delle reti NGA;";

(d) è inserito il seguente punto 138 bis:

"138 bis) "reti di backhauling di nuova generazione (NGN)": reti di backhauling avanzate in grado di sostenere la diffusione di reti NGA tramite fibra ottica (o tecnologia equivalente);";

(e) sono inseriti i seguenti punti da 166) a 178):

"Definizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

166) "Fondo InvestEU", "garanzia dell'UE", "prodotto finanziario" "banche o istituti nazionali di promozione" e "partner esecutivo": secondo il significato di cui all'articolo 2 del regolamento [programma InvestEU];

167) "intermediario finanziario": qualsiasi istituzione finanziaria diversa da un partner esecutivo, a prescindere dalla forma e dall'assetto proprietario, che partecipa all'esecuzione delle garanzie di bilancio. Tali intermediari possono comprendere, tra l'altro, le banche, gli enti creditizi non bancari, i fondi di investimento, gli istituti di microfinanza, le società di garanzia, le società di leasing e le banche o gli istituti nazionali di promozione;

168) "intermediario finanziario commerciale": intermediari finanziari che operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali;

169) "i progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture per la connettività digitale": con il significato di cui all'articolo 8 del regolamento XX (regolamento MCE2).

170) "mappatura adeguata" nel contesto specifico dell'articolo 56 sexies, paragrafo 2, lettera b), punto i): mappatura, effettuata non più di 18 mesi prima, delle infrastrutture NGA/NGN che servono i locali di motori socioeconomici ammissibili, nonché della qualità del servizio in termini di velocità offerta da tali infrastrutture in condizioni normali di picco. Questa mappatura è effettuata dall'autorità pubblica competente, terrà conto di tutte le infrastrutture NGA/NGN esistenti o programmate in modo credibile nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato, ed è effettuata a livello di indirizzo in base ai locali serviti (non a quelli connessi);

171) "consultazione pubblica" nel contesto specifico dell'articolo 56 sexies, paragrafo 2, lettera b), punto 1): consultazione pubblica effettuata dalle autorità nazionali competenti mediante la pubblicazione su un apposito sito web accessibile alle parti interessate per almeno un mese, allo scopo di ottenere da queste ultime informazioni circostanziate sulle infrastrutture NGA/NGN esistenti o programmate in modo credibile nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato o che serve i locali di un motore socioeconomico ammissibile, sulla base delle informazioni a livello di indirizzo dei locali serviti;

172) "locali serviti" nel contesto specifico dell'articolo 56 sexies, paragrafo 2, lettera b), punto i): i locali che possono essere collegati entro breve tempo a prezzi accessibili per l'utente finale (diritti di attivazione), indipendentemente dal fatto che tali locali siano connessi alla rete. Un operatore può registrare come serviti locali solo se, a seguito di una richiesta di un utente finale, si impegna a connettere gli edifici alla rete a normali spese di attivazione, ossia senza costi aggiuntivi o eccezionali, se tale è la normale prassi commerciale, e in ogni caso non superiori al costo abituale nello Stato membro interessato, costo che può essere definito

dall'autorità competente. L'operatore deve inoltre essere in grado di connettere e attivare il servizio nei locali specifici entro 4 settimane dalla data della richiesta;

173) "servizi sociali": servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili (secondo quando specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione* o in successivi atti giuridici che sostituiscono detta decisione);

174) "nodo urbano TEN-T": un'area urbana dove l'infrastruttura di trasporto della rete TEN-T, come ad esempio porti, inclusi terminali passeggeri, aeroporti, stazioni ferroviarie, piattaforme logistiche e terminali merci, sia interni che circostanti all'area urbana, è collegata con altre parti di tale infrastruttura e con l'infrastruttura per il traffico locale e regionale; quale definita all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

175) "nuovo operatore": impresa ferroviaria quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***, che soddisfa le seguenti condizioni:

- (a) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE meno di dieci anni prima della concessione dell'aiuto;
- (b) non è collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, del presente regolamento a un'impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza in uno Stato membro prima del 1° gennaio 2010;

176) "ecosistema", "biodiversità" e "buona condizione di un ecosistema": secondo il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del [progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili];

177) "edificio residenziale": un edificio costituito da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari in cui le entità non residenziali occupano non più del [25]% della superficie coperta utile totale;

178) "piccola impresa a media capitalizzazione": un'impresa il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 5 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I;

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

**Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

***Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).";

(3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto;"

(b) al punto i) sono aggiunti i seguenti punti da vii) a viii):

"vii) per gli aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis, l'importo di cui all'articolo 25 bis;

viii) per gli aiuti a favore delle azioni Marie Curie Skłodowska e nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter, gli importi di cui all'articolo 25 ter;

ix) per gli aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater, gli importi di cui all'articolo 25 quater;

x) per gli aiuti a favore di azioni di Teaming, gli importi di cui all'articolo 25 quinquies;"

(c) è aggiunta la seguente lettera gg):

"gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III.";

(4) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera l):

"l) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III.";

(5) All'articolo 6, paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

"i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 20 o all'articolo 20 bis;

j) gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, gli aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies;

k) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III.";

(6) all'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* o, a seconda dei casi, [dal nuovo regolamento RDC], a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione."

* Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).";

(7) L'articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi da esso coperti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui al paragrafo 3. Il calcolo dell'importo pertinente ai fini di detta conformità va invece effettuato detraendo innanzitutto l'importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU dai costi totali ammissibili del progetto e quindi calcolando l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento solo sulla base del totale dei costi ammissibili rimanenti. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4, non si tiene conto nemmeno dell'importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU, nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto.

In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l'aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione dell'aiuto e può essere utilizzato per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 20 bis, 21, 22 e 23 e della sezione 16 del capo III possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione."

(8) all'articolo 9, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

"1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- (a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;
- (c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o, a seconda dei casi, [all'articolo 44 del nuovo regolamento CTE]. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al presente paragrafo.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21*, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,06-05 (solo per la produzione agricola primaria);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; e

uguale o superiore a 30."

* Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21 del presente regolamento, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

(9) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Relazione

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, [dell'articolo 44 del nuovo regolamento CTE], trasmettono alla Commissione:

- (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- (b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione*, come modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Il presente articolo non si applica agli aiuti concessi a favore di progetti europei di cooperazione territoriale di cui all'articolo 20 bis.";

* Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(10) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Il presente articolo non si applica agli aiuti concessi a favore di progetti europei di cooperazione territoriale di cui all'articolo 20 bis."

(11) all'articolo 14, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o [del nuovo regolamento CTE], l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.";

(12) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, [del nuovo regolamento RDC]."

(13) Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente titolo:

"Sezione 2 bis

Aiuti per la cooperazione territoriale europea"

(14) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o [dal nuovo regolamento CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014* o, a seconda dei casi, [negli articoli da 38 a 43 del nuovo regolamento CTE]:

- (a) costi del personale;
- (b) spese d'ufficio e amministrative;

- (c) spese di viaggio e soggiorno;
- (d) costi per consulenze e servizi esterni;
- (e) spese per le apparecchiature; e
- (f) spese per infrastrutture e lavori.

3. Le consulenze e i servizi di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. L'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 o al [nuovo regolamento CTE].

* Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45)."

(15) è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal [nuovo regolamento CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 20 000 EUR.";

(16) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.";

(17) sono inseriti i seguenti articoli da 25 bis a 25 quinquies:

"Articolo 25 bis

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità

1. Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
4. L'importo massimo dell'aiuto non supera 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.
5. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 ter

Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER

1. Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le attività ammissibili dell'azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell'azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
4. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 quater

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati

1. Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell'ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull'articolo 185 o sull'articolo 187 del trattato, o un'azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri e valutati, classificati e selezionati da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.
3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5. Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un'azione di ricerca e innovazione o di un'azione di innovazione quale definita nell'ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 quinquies

Aiuti a favore delle azioni di Teaming

1. Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, valutate, classificate e selezionate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili dell'azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa escluse, se del caso, le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l'aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento.

5. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell'ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

- (a) se l'infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
- (b) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
- (c) l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;
- (d) se l'infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in

conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.";

(18) Dopo l'articolo 16 è inserita la sezione seguente:

"Sezione 16

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Articolo 56 quinquies

Ambito di applicazione e condizioni comuni

1. La presente sezione si applica agli aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU che concedono sostegno ai partner esecutivi, agli intermediari finanziari e/o ai beneficiari finali.
2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, al presente articolo e all'articolo 56 sexies o all'articolo 56 septies.
3. L'aiuto è conforme a tutte le condizioni applicabili stabilite nel regolamento [riferimento][sul Fondo InvestEU] e negli orientamenti sugli investimenti del Fondo InvestEU [riferimento].
4. Le soglie massime di cui all'articolo 56 sexies e all'articolo 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui questo contenga un elemento di aiuto, concesso nell'ambito di qualsiasi prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU. Le soglie massime si applicano:
 - (a) per progetto, in caso di aiuti di cui all'articolo 56 sexies, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56 sexies, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 56 sexies, paragrafi 5 e 6, all'articolo 56 sexies, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 56 sexies, paragrafo 8;
 - (b) per beneficiario finale, in caso di aiuti di cui all'articolo 56 sexies, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), all'articolo 56 sexies, paragrafo 7, lettera d), all'articolo 56 sexies, paragrafo 9, e all'articolo 56 septies.
5. Gli aiuti non sono concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari.

Articolo 56 sexies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

1. Gli aiuti a favore del beneficiario finale relativi a un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU soddisfano
 - (a) le condizioni stabilite in uno dei paragrafi da 2 a 9; e
 - (b) se è concesso sotto forma di prestiti al beneficiario finale, al finanziamento si applica un tasso di interesse pari almeno al tasso di base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito.
2. Gli aiuti a favore dell'infrastruttura per la connettività digitale transeuropea soddisfano i seguenti requisiti:
 - (a) Condizioni generali cumulative:

- i) il progetto è un progetto di interesse comune nel settore della infrastruttura per la connettività digitale ai sensi del regolamento XX (regolamento MCE2);
 - ii) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 100 milioni di EUR;
 - iii) il beneficiario apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno finanziario pubblico. In alternativa, quando i finanziamenti esterni sono concessi attraverso una piattaforma di investimento che combina fonti di finanziamento diverse, tale condizione è sostituita dalla presenza in tale piattaforma del 30 % di investimenti privati;
 - iv) sono ammissibili all'aiuto soltanto i costi di investimento ammissibili per lo sviluppo dell'infrastruttura a norma del regolamento XX (regolamento MCE2);
 - v) il progetto è selezionato in conformità al regolamento XX (regolamento MCE2): i) da un intermediario finanziario indipendente, nominato dalla Commissione europea sulla base di orientamenti per gli investimenti concordati congiuntamente; ii) dalla Commissione europea mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori; o iii) da esperti indipendenti nominati dalla Commissione europea;
 - vi) il progetto consente di ottenere capacità di connettività che vanno oltre i requisiti relativi a eventuali obblighi giuridici esistenti, come quelli inclusi in una licenza per lo spettro radio;
 - vii) il progetto garantisce a terzi il libero accesso all'ingrosso, compresa la disaggregazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, in linea con l'articolo 52, paragrafi 5 e 6; ai fini del presente articolo, un progetto può offrire una disaggregazione virtuale equivalente anziché una disaggregazione fisica se il prodotto di accesso virtuale è riconosciuto equivalente alla disaggregazione fisica da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro o della Commissione;
 - viii) il progetto rientra in una delle categorie di progetti di cui alla successiva lettera b) e soddisfa le pertinenti condizioni specifiche.
- (b) Condizioni specifiche:
- i) i seguenti criteri cumulativi specifici si applicano agli investimenti nelle reti in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento pari ad almeno 1 Gbps:
 - il progetto mira a collegare i motori socioeconomici, come definiti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento XX (regolamento MCE2), che siano imprese pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale nei settori dell'istruzione e dei servizi sociali, inclusa la sanità, l'amministrazione pubblica, i trasporti, i servizi postali e la cultura, di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e conformemente alla decisione 2012/21/UE della Commissione o ad atti giuridici successivi che sostituiscono tale decisione;

- il progetto si basa su un fallimento di mercato individuato e verificato mediante una mappatura adeguata o, se questa non è disponibile, mediante una consultazione pubblica;
 - i motori socioeconomici ammissibili possono essere collegati all'infrastruttura del progetto solo se non hanno accesso a infrastrutture esistenti o pianificate in modo credibile nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato, in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 200 Mbps o una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps.
 - Il progetto dimostra di costituire un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, i) sono realizzati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se ii) l'infrastruttura sovvenzionata apporta al mercato nuove importanti capacità in termini di disponibilità di servizi di banda larga e di capacità, velocità e concorrenza rispetto alle infrastrutture esistenti o pianificate in modo credibile nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato. Affinché si ritenga che un progetto apporti nuovi investimenti significativi, questi ultimi devono andare oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento delle componenti attive della rete. Per quanto riguarda la dimostrazione di nuove capacità significative per il mercato in termini di disponibilità di banda larga e di capacità, velocità e concorrenza, l'infrastruttura sovvenzionata i) assicura almeno un raddoppio delle velocità di caricamento e scaricamento rispetto alle infrastrutture esistenti e/o pianificate e ii) è in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps.
 - Gli aiuti non sono concessi a progetti che comprendono aree in cui sono presenti o sono pianificate in modo credibile due reti NGA/NGN nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato o che comprendono aree in cui è presente o pianificata in modo credibile, nei prossimi tre anni o nell'ambito dello stesso quadro temporale dell'intervento pianificato e sovvenzionato, almeno una rete ad altissima capacità in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps.
- ii) I seguenti criteri cumulativi specifici si applicano agli investimenti transfrontalieri per la realizzazione di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto:
- il progetto garantisce una copertura transfrontaliera ininterrotta in un corridoio 5G lungo i principali assi di trasporto, comprese le strade, le ferrovie e le vie navigabili interne, come stabilito dal regolamento XX (regolamento MCE2);
 - il progetto consiste in una sezione transfrontaliera come definita ai sensi del regolamento XX (regolamento del MCE2) che i) coinvolge almeno due Stati membri attraversando la frontiera tra

- due o più Stati membri, o (ii) attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di un paese dello Spazio economico europeo;
- il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete a banda larga che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento delle componenti attive della rete.
 - Il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.
- iii) I seguenti criteri cumulativi specifici si applicano ai progetti transfrontalieri di dorsale terabit che interconnettono determinate strutture di calcolo, strutture di supercalcolo e infrastrutture di dati così come definite di seguito:
- il progetto sostiene l'interconnessione con connettività da punto a punto non vincolata di minimo 1 Tbps - mediante connessione diretta o lo sviluppo degli elementi necessari per connettersi a una dorsale paneuropea - di almeno due strutture di calcolo, strutture di supercalcolo o infrastrutture di dati i) che partecipano all'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio [regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni ST/10594/2018/INIT (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1-34), infrastrutture di ricerca, iniziative faro di ricerca e missioni definite a norma del regolamento XX/XXXX (Orizzonte Europa) e del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1); e ii) che sono ubicate in almeno due Stati membri dell'UE oppure in uno Stato membro dell'UE e in uno Stato membro dello Spazio europeo della ricerca;
 - il progetto apporta nuovi investimenti significativi per la rete a banda larga che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software;
 - il progetto è attuato mediante l'acquisto di capacità e/o attrezzature che sono state realizzate a seguito di appalti pubblici;
 - il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.
- iv) I seguenti criteri cumulativi specifici si applicano ai progetti di reti dorsali transfrontaliere che interconnettono infrastrutture cloud:
- il progetto interconnette le infrastrutture cloud dei motori socioeconomici come definiti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento XX (regolamento MCE2) che siano imprese pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale nei settori dell'istruzione e dei servizi sociali, inclusa la sanità, l'amministrazione pubblica, i trasporti, i servizi postali e la cultura, di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e conformemente alla decisione 2012/21/UE della Commissione o ad atti giuridici successivi che sostituiscono tale decisione;

- il progetto consiste nello sviluppo di nuove reti dorsali transfrontaliere o nel potenziamento significativo delle reti esistenti di tale tipo che i) coinvolge almeno due Stati membri attraversando la frontiera tra due o più Stati membri, o (ii) attraversa la frontiera tra almeno uno Stato membro e un paese dello Spazio economico europeo;
 - il progetto comprende almeno tre entità facenti parte dei motori socioeconomici ammissibili che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui operano le altre entità;
 - il progetto apporta nuovi investimenti significativi per la rete a banda larga che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software. Il progetto è in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento almeno multiple di 10 Gbps;
 - il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.
- v) I seguenti criteri cumulativi specifici si applicano agli investimenti in cavi sottomarini transfrontalieri:
- il progetto consiste in sezioni transfrontaliere di cui al regolamento XX (regolamento del MCE2) che i) interessano almeno due Stati membri attraversando la frontiera tra due o più Stati membri, o ii) attraversano la frontiera di almeno uno Stato membro e di un paese dello Spazio economico europeo. In alternativa, l'infrastruttura sovvenzionata è una rete esclusivamente all'ingrosso e migliora la connettività nelle regioni ultraperiferiche europee o nei territori d'oltremare, anche all'interno di un solo Stato membro.
 - Gli aiuti non sono concessi per progetti su rotte già servite da due infrastrutture di reti dorsali esistenti o pianificate.
 - Il progetto apporta un nuovo investimento significativo per la rete a banda larga, mediante l'installazione di nuovi cavi sottomarini o il collegamento a un cavo sottomarino esistente, rispondendo a problemi di ridondanza e andando oltre gli investimenti marginali. Il progetto è in grado di fornire velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps.
 - Il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.

3. Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi solo per investimenti in infrastrutture energetiche nel settore del gas e dell'energia elettrica che sono soggette all'obbligo di concedere accesso a terzi, a una regolamentazione tariffaria e alla disaggregazione conforme alla legislazione sul mercato interno dell'energia per le seguenti categorie di progetti:
- i) per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia, i progetti figuranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

- ii) per quanto riguarda i progetti di infrastrutture energetiche diversi dallo stoccaggio:
 - le reti intelligenti;
 - i progetti che soddisfano uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 347/2013;
 - i progetti inclusi nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013;
 - progetti in zone assistite;
 - (b) gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfano i seguenti requisiti:
 - i) gli aiuti sono concessi solo per nuovi impianti selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva e non discriminatoria;
 - ii) gli aiuti non sono concessi alle centrali idroelettriche che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE**;
 - iii) nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.
 - (c) L'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) del presente paragrafo a titolo del sostegno del Fondo InvestEU non supera 150 milioni di EUR. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo a titolo del sostegno del Fondo InvestEU non supera 75 milioni di EUR.
4. Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale soddisfano i seguenti requisiti:
- (a) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:
 - i) 100 milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali, per l'istruzione o per scopi culturali e per le attività di cui all'articolo 53, paragrafo 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;
 - ii) 30 milioni di EUR per attività inerenti ai servizi sociali e alla cultura;
 - iii) 5 milioni di EUR per l'istruzione e la formazione.
 - (b) Non sono concessi aiuti per la formazione volta a conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia di formazione.
5. Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano i seguenti requisiti:
- (a) gli aiuti a favore delle infrastrutture, esclusi i porti, sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
 - i) progetti di interesse comune di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1315/2013, ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture portuali e aeroportuali;

- ii) connessioni con i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto;
 - iii) il materiale rotabile destinato unicamente alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario non coperti da un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 * * *, purché il beneficiario sia un nuovo operatore;
 - iv) il trasporto urbano;
 - v) l'infrastruttura per i combustibili alternativi o l'infrastruttura per la mobilità a zero/a basse emissioni.
- (b) Gli aiuti per le infrastrutture portuali soddisfano i seguenti requisiti:
- i) gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;
 - ii) qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;
 - iii) non sono concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali.
- (c) L'importo nominale del finanziamento totale concesso, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo, a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 150 milioni di EUR.

6. Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
- i) investimenti nell'approvvigionamento idrico e nelle infrastrutture per le acque reflue per la cittadinanza;
 - ii) investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo, in linea con l'articolo 47, paragrafi da 1 a 6, del presente regolamento, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese;
 - iii) investimenti nelle infrastrutture di ricerca;
 - iv) investimenti per la costruzione o il potenziamento di strutture per i poli tematici per l'innovazione;
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 100 milioni di EUR.

7. Gli aiuti per la protezione dell'ambiente, compresa la protezione del clima, soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
- i) investimenti che consentono alle imprese di porre rimedio o prevenire un danno all'ambiente fisico (compresi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali mediante attività proprie del beneficiario, nella misura in cui l'investimento va oltre le norme dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente o innalza il livello di protezione dell'ambiente in assenza di norme dell'Unione o costituisce un adeguamento anticipato a future norme dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente;

- ii) misure volte a migliorare l'efficienza energetica di un'impresa, nella misura in cui non sono effettuati miglioramenti dell'efficienza energetica per garantire che l'impresa rispetti le norme dell'Unione già adottate, anche se non sono ancora in vigore;
 - iii) bonifica di siti contaminati, nella misura in cui non è stata individuata una persona fisica o giuridica responsabile del danno ambientale ai sensi della legge applicabile conformemente al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 45, paragrafo 3;
 - iv) studi ambientali;
 - v) rafforzamento e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se tale attività contribuisce a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità e a conseguire la buona condizione degli ecosistemi o a proteggere gli ecosistemi già in buone condizioni.
- (b) A condizione che riguardi misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e degli edifici adibiti alla prestazione di attività connesse ai servizi sociali, la misura di aiuto può essere concessa anche per interventi che, al contempo, migliorano l'efficienza energetica dell'edificio residenziale e integrano le installazioni che generano energia a partire da fonti rinnovabili nell'edificio residenziale oggetto della misura di aiuto per l'efficienza energetica, alle seguenti condizioni:
- i) l'installazione integrata di produzione di energia rinnovabile integrata nell'edificio è connessa alla produzione di energia elettrica e/o termica; l'installazione può essere combinata con un impianto di stoccaggio;
 - ii) la produzione di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco non supera in misura superiore al 20 % la domanda complessiva aggregata di consumo dei residenti dell'edificio;
 - iii) la capacità installata dell'installazione che genera energia da fonti rinnovabili non supera 500 kW;
 - iv) il beneficiario finale dell'aiuto può essere il proprietario dell'edificio o un locatario;
- (c) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo a titolo del sostegno del Fondo InvestEU non supera 50 milioni di EUR;
- (d) gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici possono anche riguardare la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni:
- i) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [30] milioni di EUR;
 - ii) il sostegno assume la forma di prestito o di garanzia;
 - iii) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;
 - iv) il sostegno è erogato solo per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 27, della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica * * * *.

8. Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti possono essere concessi per:
 - i) la ricerca fondamentale;
 - ii) la ricerca industriale;
 - iii) lo sviluppo sperimentale;
 - iv) l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle PMI;
 - v) i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di supporto all'innovazione per le PMI;
 - vi) digitalizzazione delle PMI;
- (b) per i progetti di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) e iii), l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 75 milioni di EUR. Per i progetti di cui al presente paragrafo lettera a), punti iv) e v), l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 30 milioni di EUR.

9. Oltre ai criteri di compatibilità di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, le PMI o le imprese a media capitalizzazione possono ricevere anche aiuti sotto forma di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU a condizione che:

- (a) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi 15 milioni di EUR e sia concesso:
 - i) alle microimprese;
 - ii) alle PMI che non sono ancora in attività in alcun mercato o sono in attività da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - iii) alle PMI che entrano in un nuovo mercato del prodotto o geografico, in cui l'investimento iniziale per entrare su tale mercato deve essere superiore al 50 % del fatturato medio annuo nei cinque anni precedenti;
 - iv) alle impresa innovative;
 - v) alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 61 bis;
o
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso per beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 2 milioni di EUR.

Articolo 56 septies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali sostenuti dal Fondo InvestEU

1. I finanziamenti a favore di beneficiari finali sono concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi.

2. L'intermediario finanziario commerciale che concede i finanziamenti al beneficiario finale mantiene un'esposizione minima al rischio pari al 20 % di ciascuna operazione di finanziamento.

3. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale dall'intermediario finanziario commerciale non supera 7,5 milioni di EUR.

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

** Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L XXX).

*** Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

**** Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN